

(N. 354-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto con il Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1950

Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Il Lotto pubblico, è attualmente regolato dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, col quale vennero riformate le precedenti leggi in materia raccolte nel testo unico approvato con regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456, modificato poi col regio decreto 21 gennaio 1929, n. 71. Al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, che disciplina anche, ai Titoli IV e V, le Tombole e Lotterie, i Consorzi e le operazioni a premi, vennero poi apportate successivamente diverse modificazioni (ved. legge 24 maggio 1943, n. 420; decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

10 dicembre 1947, n. 1741) dirette principalmente ad adeguare alla mutata capacità d'acquisto della lira l'importo delle giuocate, a snellire il pagamento delle vincite, e ad elevare il limite massimo dei premi per le lotterie e per le tombole; mentre col decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, riguardante la Disciplina delle attività di gioco, si è riservata al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) la esclusività della gestione del totalizzatore nelle manifestazioni sportive controllate dagli stessi due enti.

Nonostante che i giochi e le scommesse sui risultati delle gare sportive abbiano vieppiù

raccolto il favore del pubblico, come è dimostrato specialmente dalle cifre del Totocalcio che settimanalmente raccoglie e distribuisce una massa di molte decine di milioni (su cui incidono fortemente le spese di organizzazione e di esercizio e le tasse dovute all'Erario) il gioco del Lotto ha mantenuto la posizione acquistata in lunghi decenni di funzionamento costantemente regolare, non solo, ma anche ha potuto progredire assicurando all'Erario un introito che è in lento ma continuo aumento, mediante l'attività di 2.000 ricevitorie nelle quali sono occupate circa 8.000 persone (ricevitori, aiuti ricevitori e commessi avventizi).

Nel decorso esercizio 1948-49 le risultanze della gestione sono state le seguenti: entrata lorda milioni 11.048; uscita (comprese le vincite in milioni 3.466, e le spese di gestione e amministrazione) milioni 5.682; avanzo netto milioni 5.366, pari al 48,57 per cento dell'entrata lorda.

Questo provento di cinque miliardi e mezzo, circa il quale non ha importanza pratica il decidere se debba classificarsi fra le imposte indirette sui consumi, o invece fra le imposte sul reddito, costituisce per il nostro bilancio un capitolo di tale importanza che sembra evidente non potersi prendere in considerazione, almeno per ora, la proposta avanzata da qualche studioso della finanza pubblica di abolire il gioco del Lotto; è invece opportuno di studiare la possibilità di perfezionamenti e di adattamenti alle odierne preferenze del numerosissimo ceto dei giocatori, per ottenere un aumento dell'introito lordo che permetta di abbassare la percentuale delle spese di gestione e di alzare correlativamente quella dell'utile netto a favore dell'Erario.

A questo indirizzo si è attenuto l'Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie, studiando alcune modificazioni alla vigente legge 19 ottobre 1938, n. 1933, che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, ha raccolte e formulate in apposito disegno di legge, presentato a questo Senato nella seduta del 6 aprile 1949: « Modifiche ai Titoli I, II, IV, V della legge sul Lotto ».

La vostra Commissione, su relazione del sottoscritto, ha esaminato e discusso tale disegno di legge in due sedute, approvandone, con le linee essenziali, la maggior parte delle dispo-

sizioni, mentre per altre ha ritenuto opportuno di introdurre diversi emendamenti, dei quali, come nostro obbligo, passiamo ad esporre brevemente i motivi.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione si dichiara abrogato l'articolo 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, perchè esso viene unificato con l'articolo 47 dello stesso regio decreto-legge, che vedremo in appresso.

Con l'articolo 2 vengono abrogati 21 articoli del medesimo regio decreto-legge, n. 1933, e sostituiti da altrettanti, nella nuova formulazione che segue.

I primi quattro articoli: 6, 8, 17, 19 appartengono al *Titolo I: Ordinamento e gioco* e le modificazioni in essi introdotte riguardano gli importi delle giocate. All'articolo 6, la posta delle giocate di estratto determinato, dal massimo di lire 200.000 (legge 24 maggio 1943, n. 420) viene elevata al massimo di lire 500.000. All'articolo 8, si aboliscono le bollette minime del gioco, di lire 3 e 5, fermi gli importi delle altre bollette di lire 10, 25, 30, 50, 100 e 500, già stabiliti col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e si accorda al Ministro la facoltà di istituire altri tipi di bollettari o di bollette, come potrà consigliare la tecnica del gioco.

All'articolo 17 si stabilisce in lire 50 il minimo della giocata per tutte le dieci ruote, che nella legge del 1938 era fissato in lire 3, e che poi era stato portato a lire 10 (decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 122) e successivamente a lire 30 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741); lasciando al Ministro la facoltà di variare il limite per la giocata con suo decreto.

E all'articolo 19 l'importo minimo della giocata sulla sorte di ambo (che per la legge del 1938 era fissato in lire 3 e lire 30 rispettivamente per una sola ruota e per tutte le dieci ruote) viene elevato a lire 10 e lire 50.

Le modificazioni suindicate sono evidentemente giustificate dalla svalutazione della lira in confronto al valore prebellico del 1938.

Nel *Titolo II: Vincite*, viene modificato solo l'articolo 34, disponendo che il pagamento delle vincite si faccia presso le ricevitorie che

ricevettero le giuocate se l'importo non superi le lire 25.000. Con la legge del 1938 era fissato in lire 1.700 il massimo dei premi che le ricevitorie potevano pagare; questo limite era poi stato successivamente aumentato a lire 2.500 (legge 24 maggio 1943, n. 420); a lire 8.500 (decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122) e a lire 13.000 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1741). La situazione monetaria imponeva ora l'ulteriore modesto aumento suindicato.

Nel Titolo IV: *Tombole e Lotterie* vengono modificati gli articoli 40, 41 e 42.

Nel primo di questi articoli si aumenta l'importo massimo di ogni lotteria, che per il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 era fissato in lire 500.000, a un milione; per le Tombole, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei premi possa aumentarsi a lire 100.000, e per le pesche e banchi di beneficenza a lire un milione, allargando i limiti di lire 60.000 e di lire 400.000 proposti dal Ministero (col decreto legislativo presidenziale succitato i limiti erano rispettivamente di lire 30.000 e 200.000). Relativamente alle domande di autorizzazione a promuovere lotterie e pesche o banchi di beneficenza, la Commissione non ha accettato la proposta restrittiva contenuta nel progetto ministeriale, di escludere dalla autorizzazione i Comitati di assistenza o beneficenza, ai quali, col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, si era estesa la facoltà di tali iniziative, naturalmente previa autorizzazione. Non consta che l'attività di tali Comitati abbia dato luogo ad abusi o inconvenienti gravi, che la rigorosa vigilanza dell'Amministrazione dovrebbe in ogni caso reprimere; e il favore verso le Lotterie nazionali non giustifica che si faccia ostacolo alle numerose iniziative per scopi assistenziali, benefici e culturali, promosse da Comitati, sempre vigilate e controllate dall'Amministrazione, e neppure giustifica che si rendano meno interessanti per il pubblico le lotterie o pesche non promosse dall'Ispettorato lotto e lotterie coll'imporre l'obbligo che il 10 per cento dei premi delle stesse sia costituito da biglietti delle lotterie nazionali. Non si vede poi la ragione per la quale la vendita dei biglietti delle lotterie debba essere una esclusiva delle ricevitorie del lotto, quando, per il raggiun-

gimento dei benefici scopi delle lotterie, si richiede la più larga possibile diffusione dei biglietti stessi, quale le ricevitorie, che sono in numero limitato, non potrebbero procurare.

Con l'articolo 41 si sopprime la tassa di lotteria del 12 per cento sulle lotterie nazionali, e sulle lotterie a carattere provinciale, aventi un importo non superiore a lire 100.000; la Commissione vi propone di esentare da tale tassa anche le pesche di beneficenza provinciali che non superino il predetto importo di lire 100.000.

All'articolo 42 viene aumentato al decuplo il minimo delle obbligazioni emesse e da emettersi da Comuni, Province e altri corpi morali per opere di pubblica utilità con premi da conferirsi mediante estrazione a sorte; viene poi aggiunto l'articolo 42 *bis* all'oggetto di prescrivere in via generale a tutti gli enti promotori di operazioni a sorte la presentazione del piano dettagliato delle operazioni.

Tutte le altre modificazioni contenute nel disegno di legge *de quo* si riferiscono al Titolo V: *Concorsi e operazioni a premi*.

Nell'articolo 43 la locuzione troppo ampia e generica « aventi qualsiasi altra finalità » viene sostituita dalla seguente: « aventi fini anche in parte commerciali » per uniformare questa disposizione a quella del successivo articolo 47, riportata dalla legge 19 ottobre 1938; si aggiunge la limitazione della durata massima di ogni manifestazione a un anno.

Nella nuova formulazione dell'articolo 44 non figura più l'accento al consorzio di più ditte, che non viene più ammesso per i concorsi a premio avendo l'esperienza dimostrato che esso si prestava ad una attività di intermediari od organizzatori di tali concorsi che non merita di essere favorita.

L'articolo 45 porta un aumento alla tassa di lotteria che finora era dell'8 per cento sulla massa dei premi, la Commissione ha ritenuto che l'aumento portato dal progetto ministeriale (15 per cento) sia eccessivo, e perciò propone di limitarlo al 10 per cento, elevando invece il minimo della tassa medesima a lire 5.000 se per una sola provincia, e a lire 10.000 se in due o più provincie.

L'articolo 46 è stato in parte modificato per togliere ogni accenno alla possibilità di durata superiore a un anno, onde coordinarlo

con la precedente disposizione dell'articolo 43 che appunto, per le operazioni a premio, ne ha limitato la durata a un anno.

Coll'articolo 47 del disegno di legge si sono unificati gli articoli 47 e 48 della legge 1938, e si è aumentata l'aliquota della tassa di lotteria assieme al minimo della stessa: la Commissione è stata d'avviso di mitigare alquanto la proposta nuova misura (12 per cento) della tassa sulla massa dei premi, fissandola al 10 per cento, e di raddoppiare il minimo che il disegno di legge fissa in lire 1.500 se il concorso si svolge in una sola provincia e a lire 5.000 se in due o più provincie. Possono anche ammettersi i concorsi promossi da editori di giornali e pubblicazioni, ma è necessario, ad avviso della Commissione, specificare che possono farsi esclusivamente per fini educativi e culturali; e la tassa fissa nella misura di lire 1.000, deve corrispondersi, non per qualsiasi numero di concorsi, bensì per ciascun concorso.

Sulle modificazioni apportate all'articolo 49, che agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza variabile in ragione del reddito di ricchezza mobile, categoria B, divide le società, ditte o persone che promuovono operazioni a premio, in due classi, con aumento della tassa se le operazioni si svolgono in due o più provincie, la Commissione concorda col testo proposto dalla Commissione, salvo un aumento sensibile, ma non eccessivo, alla misura della tassa medesima, aumento giustificato dalla utilità che i richiedenti ritraggono da tali operazioni.

Anche sul tenore dell'articolo 50 la Commissione nulla trova da eccepire, riconoscendo che non era conveniente mantenere la esenzione da qualsiasi tassa ai concorsi promossi da enti, istituti od associazioni, anche se per dichiarati scopi culturali o assistenziali, perchè potevano dare luogo ad abusi; una sola eccezione viene fatta a favore delle Casse di risparmio per i concorsi a premio diretti a incoraggiare lo spirito di previdenza.

L'articolo 51 del disegno di legge mentre nel primo comma è identico a quello della legge 1938, non riporta il secondo comma che consentiva, in via eccezionale, la corresponsione di premi in Buoni del tesoro e in libretti di risparmio, perchè in tal modo era facile eludere il divieto di corrispondere premi in danaro.

La vostra Commissione non ha peraltro approvato la nuova disposizione, aggiunta allo stesso articolo 51, che vorrebbe obbligare le ditte ad assegnare in biglietti delle Lotterie nazionali il 5 per cento del valore complessivo dei premi; e ciò per i motivi già accennati a proposito dell'articolo 40.

La Commissione inoltre ha ritenuto che non convenga aggiungere, alla elencazione, contenuta nell'articolo 54, dei motivi che giustificano il diniego della autorizzazione, il motivo di « documento alle Lotterie nazionali gestite dallo Stato »: infatti, con una applicazione letterale di questa nuova disposizione, potrebbe venire negata qualsiasi autorizzazione; sembra sufficiente, a tutela dell'interesse dello Stato, il deferimento di ogni richiesta di autorizzazione alla decisione degli organi ministeriali, periferici o centrali, secondo la rispettiva competenza determinata dalla estensione delle operazioni.

L'articolo 56 della legge 1938 viene opportunamente modificato nel senso: a) di rendere obbligatoria, in ogni caso, la prestazione di cauzione (che finora era lasciata al criterio discrezionale della Amministrazione) e: b) di fissare la tassa di domanda nella somma di lire 2.000, da non imputarsi a sconto della tassa dovuta per l'operazione, ma da introitarsi in via irrevocabile.

Anche la formulazione dell'articolo 57 ha subito una variante colla quale si rende obbligatorio l'intervento, finora facoltativo, del rappresentante dell'Amministrazione per sorvegliare l'intero ciclo di ogni concorso a premio; tale intervento contribuirà alla buona riuscita delle operazioni, offrendo al pubblico la certezza che irregolarità od abusi non potranno verificarsi e che tutte le modalità dell'operazione saranno puntualmente eseguite.

Pochi cenni richiedono le modificazioni di cui agli ultimi tre articoli: l'articolo 58 e l'articolo 59 sono stati emendati da qualsiasi riferimento ai concorsi che non abbiano fini commerciali, perchè fini diversi non sono più consentiti.

Infine l'articolo 61 reca questa unica variante: che per l'eventuale riscossione coattiva della tassa liquidata non si fa più alcuna menzione di obbligo solidale di pagamento a carico di due o più ditte, per il motivo che nella nuova formulazione dell'articolo 44, sono

vietati i consorzi di ditte per lo svolgimento di concorsi a premio; conseguentemente dovrà modificarsi anche l'articolo 112 del Regolamento approvato col regio decreto 27 luglio 1940, n. 1077, che consente a più ditte di associarsi per lo scopo suddetto.

Per le considerazioni suesposte la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del

presente disegno di legge, cogli emendamenti introdotti, confidando che dalla attuazione delle nuove disposizioni potrà ottenersi, colla accresciuto reddito del Lotto e coll'aumento della tassa sui concorsi a premi, un apporto non disprezzabile, anche se modesto, all'incremento dell'entrata.

OTTANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

L'articolo 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 6. — Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro delle finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

Art. 8. — Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

Art. 17. — La giuocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a lire 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giocata per una sola ruota.

Con decreto ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giocata per tutte le 10 ruote.

Art. 19. - Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:
a lire 10 per una sola ruota;
a lire 50 per tutte le 10 ruote.

Art. 34. - Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giocate, quando l'importo non superi le lire 25.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'articolo 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

Art. 40. - L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo *nulla osta* della prefettura:

1° le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 1.000.000.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

Identico.

Identico.

1° le lotterie promosse e dirette da enti morali, da comitati di assistenza o beneficenza, esclusivamente per scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di 1.000.000 di lire.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia;

2° le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 60.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3° le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 400.000.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il 10 per cento del valore dei premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3, dovrà essere costituito da biglietti delle lotterie nazionali.

Il Ministro delle finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza.

Art. 41. - Sulle operazioni, previste nell'articolo 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'articolo 88 della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni previste nell'articolo 40, ferma la tassa di bollo, di cui al precedente comma è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo, il cui importo complessivo non superi, per ognuna di esse, rispettivamente la somma di lire 100.000 o di 40.000 lire.

Art. 42. - Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi, non superi un quinto degli interessi annuali, ed il

2° le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000.

Identico.

3° le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali e da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo, il cui importo non superi la somma di lire 100.000.

Identico.

prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1.000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200.

Art. 42-bis. - Per ottenere l'autorizzazione, gli Enti promotori di operazioni di sorte debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato dell'operazione.

Art. 43. - I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso od operazione a premio non può aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

Art. 44. - Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

Art. 45. - I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 15 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 2.500 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 8.000 se si effettua in due o più provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 45. - I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 5.000 se il concorso si effettua in una sola Provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più Provincie.

Identico.

Art. 46. — Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione la tassa proporzionale di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dell'Intendenza di finanza.

Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 12 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 1.500 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 5.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali riviste e pubblicazioni in genere è dovuta la tassa fissa di lire 1.000, qualunque sia il numero dei concorsi.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a)* e *b)*, quando sono limitate ad una provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 5.000, secondo la seguente tabella:

1° per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

<i>a)</i> non superi lire 100.000 . .	lire 2.000
<i>b)</i> superi lire 100.000 . .	lire 5.000

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 12.000 secondo la seguente tabella:

Identico.

Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 3.000 se il concorso si effettua in una sola Provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più Provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di lire 1.000 per ogni concorso.

Identico.

Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a)* e *b)*, quando sono limitate ad una Provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

<i>a)</i> non superi lire 100.000 .	lire 5.000
<i>b)</i> superi lire 100.000 .	lire 10.000

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

2° per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

- a) non superi lire 200.000 . lire 3.000
- b) superi lire 200.000 . lire 12.000

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'Industria e Commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proorzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento.

Art. 50. — Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle Lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto,

per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

- a) non superi lire 200.000 . lire 10.000
- b) superi lire 200.000 . lire 15.000

Identico.

Identico.

cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto.

Art. 51. — I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto.

Il 5 per cento del valore dei premi dei concorsi ed operazioni a premi dovrà essere costituito da biglietti delle Lotterie nazionali.

Art. 54. — L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59.

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'articolo 49;

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse, turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale ovvero arrechino nocumento alle lotterie nazionali gestite dallo Stato.

Art. 56. — La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corrispondenza dei premi promessi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2.000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita.

Art. 57. — Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria è delegato ad intervenire per

Identico.

Soppresso.

Identico.

e) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale.

Identico.

Art. 57. — Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere delegato ad inter-

la vigilanza di tutte le operazioni, concernenti le manifestazioni.

Art. 58. — Per i concorsi e le operazioni a premio previste all'articolo 44, primo e secondo comma, quando non siano limitate ad una sola Provincia, nonché per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

La costituzione della Commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro delle finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro delle finanze.

Art. 59. — Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitata ad una sola Provincia, la domanda per ottenere la autorizzazione corredata del piano della operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione ed alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunciarsi circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono

venire per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni.

Identico.

Identico.

rimessi al Ministro delle finanze il quale decide, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze che decide, sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 67. — La tassa liquidata con decreto del Ministro delle finanze e dell'Intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari.

Identico.